GROSSETO SUD AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA
Cod. Fisc. 92090550531 | Via B. Buozzi 55 58100 Grosseto | Telefono 0564 417375 | Fax 0564 420140 | Sito internet www.atc7grsud.it | e-mail info@atc7grsud.it | pec info@pec.atc7grsud.it

COMITATO DI GESTIONE
Delibera n.58 del 18/04/2023
rif. verb. N.4/2023

DELIBERA G.R.T. N. 308 DEL 27/03/2023: DPGR 36/R/2022. QUOTE DI ISCRIZIONI AGLI ATC DELLA REGIONE TOSCANA E INDICAZIONE PER L'APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI RELATIVE ALL'ACCESSO AGLI ATC – DETERMINAZIONI

Dei componenti il consesso risultano presenti:	*Presente*	*Assente*
Annoli Cristian (designato dalla CIA)	**x**	
Veronesi Ilario (designato da Confagricoltura)	**x**	
Toccaceli Fabio (designato da Coldiretti)	**x**	
Mazzuoli Gianluca (designato da FIDC Toscana)	**x**	
Bisconti Andrea (designato da FIDC Toscana)	**x**	
Caccio' Alessandro (designato da ANLC)	**x**	
Memmi Alessandro (designato dalle ass.ni di protezione ambientale)	**x**	
Serafini Luca (designato dalle ass.ni di protezione ambientale)	**x**	
Guidoni Andrea (consigliere del Comune di Grosseto)		**xg**
Lazzeroni Emiliano (consigliere del Comune di Santa Fiora)	**x**	

IL COMITATO DI GESTIONE DELL'ATC GROSSETO SUD N.7

VISTA la Legge 11 febbraio 1992, n.157 recante *Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio*;

VISTA la legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 "Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio";

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 36/R del 3 novembre 2022 "Regolamento di attuazione della LRT n. 3 del 12 gennaio 1994"

"Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), efficace dal 01.02.2023;

VISTI in particolare i commi 1 e 2 dell'art. 6 del DPGR 36/R/2022 che prevedono che:

- i comitati di gestione degli ATC, nel rispetto degli importi minimi e massimi stabiliti con delibera della Giunta regionale, determinano le quote di iscrizione agli ATC dei cacciatori con residenza anagrafica in Toscana e dei cacciatori provenienti da altre regioni per le seguenti tipologie:

a) iscrizione come residenza venatoria per tutte le forme di caccia;

b) iscrizione come residenza venatoria per i cacciatori che hanno optato per la caccia da appostamento fisso di cui all'articolo 28, comma 3, lettera b) della l.r. 3/1994;

c) iscrizione come residenza venatoria per i cacciatori che hanno optato per la caccia agli ungulati di cui all'articolo 28, comma 3, lettera d) della l.r. 3/1994;

d) iscrizione come ulteriore ATC;

- fatto salvo quanto previsto all'articolo 7, comma 1, la quota di iscrizione come ulteriore ATC è ridotta del 50 per cento rispetto alla quota di residenza venatoria. Per i cacciatori con residenza anagrafica in Toscana e residenza venatoria in altra regione, la quota di iscrizione al primo ATC scelto in Toscana come ulteriore

ATC è equivalente a quella di cui al comma 1, lettera a). Per gli stessi cacciatori la quota per altri ulteriori ATC è uguale a quella di cui al comma 1, lettera d)

VISTA la Delibera della Giunta della Regione Toscana n. 308 del 23/03/2023 che revoca la Delibera della Giunta Regionale n. 964 del 27 agosto 2018 "L.R.3/94. quote di iscrizione dei cacciatori, disciplina degli accessi e della mobilità agli ATC toscani", e stabilisce che le quote di iscrizione dovranno essere definite come di seguito:

- per cacciatori con residenza anagrafica in Toscana:

  a) iscrizione come "residenza venatoria" per tutte le forme di caccia: tra un importo minimo di euro 50,00 e un importo massimo di euro 150,00;

  b) iscrizione come "residenza venatoria" per i cacciatori che hanno optato per la caccia da appostamento fisso di cui all'articolo 28, comma 3, lettera b) della l.r. 3/1994: tra un importo minimo di euro 50,00 e un importo massimo di euro 150,00. Per i cacciatori con "residenza venatoria" ed anagrafica in Toscana la quota deve essere comunque pari al 50 % per cento della quota di iscrizione fissata dagli ATC di cui al punto a);

  c) iscrizione come "residenza venatoria" per i cacciatori che hanno optato per la caccia agli ungulati di cui all'articolo 28, comma 3, lettera d) della l.r. 3/1994: tra un importo minimo di euro 50,00 e un importo massimo di euro 150,00;

  d) iscrizione come ulteriore ATC: tra un importo minimo di euro 50,00 e un importo massimo di euro 150,00. La quota di iscrizione come "ulteriore ATC" è ridotta del 50 per cento rispetto alla quota di "residenza venatoria". Per i cacciatori con residenza anagrafica in Toscana e "residenza venatoria" in altra regione, la quota di iscrizione al primo ATC scelto in Toscana come ulteriore ATC è comunque equivalente a quella di cui al punto a). Per gli stessi cacciatori la quota per altri "ulteriori ATC" è ridotta del 50 per cento rispetto alla quota di "residenza venatoria" di cui al punto a);

- per cacciatori con residenza anagrafica in altre regioni:

  a) iscrizione come "residenza venatoria" per tutte le forme di caccia: tra un importo minimo di euro 50,00 e un importo massimo di euro 150,00;

  b) iscrizione come "residenza venatoria" per i cacciatori che hanno optato per la caccia da appostamento fisso di cui all'articolo 28, comma 3, lettera b) della l.r. 3/1994: tra un importo minimo di euro 50,00 e un importo massimo di euro 150,00;

  c) iscrizione come ulteriore ATC: tra un importo minimo di euro 50,00 e un importo massimo di euro 150,00. La quota di iscrizione come "ulteriore ATC" è ridotta del 50 per cento rispetto alla quota di "residenza venatoria". La quota di iscrizione al primo ATC scelto in Toscana come "ulteriore ATC" è comunque equivalente a quella di cui al punto a). La quota per altri "ulteriori ATC" è ridotta del 50 per cento rispetto alla quota di "residenza venatoria" di cui al punto a);

PRESO ATTO inoltre che la suddetta Delibera stabilisce che il costo del pacchetto di cinque giornate per esercitare la caccia vagante alla fauna selvatica migratoria e la caccia alla piccola fauna selvatica stanziale in ambiti diversi da quelli di residenza venatoria di cui all'art. 11, comma 2 del DPGR 36/R/2022 è di euro 15,00 per il primo pacchetto e di euro 30,00 per gli ulteriori pacchetti, e che le modalità di pagamento e di utilizzo delle giornate acquistate sono indicate nella pagina web: https://www.regione.toscana.it/caccia;

PRESO ATTO altresì che la Delibera GRT n. 308/2023 precisa le modalità di accesso e di svolgimento dell'attività venatoria in Regione Toscana, fatto salvo quanto previsto da accordi di reciprocità con altre regioni:

- i cacciatori con residenza anagrafica e residenza venatoria in Regione Toscana:

  - hanno diritto ad iscriversi ad almeno un ATC denominato ATC di "residenza venatoria" e per esercitare l'attività venatoria è obbligatoria l'iscrizione ad almeno un ATC toscano, ad esclusione di chi pratica l'attività venatoria in via esclusiva all'interno di istituti faunistici privati (art. 7 comma 1 DPGR 36/R/2022). In Regione Toscana possono avere fino ad 15 ATC, uno come "residenza venatoria", i restanti come "ulteriori ATC";
  - hanno diritto alla mobilità venatoria: dal 1° ottobre al termine della stagione venatoria possono esercitare la caccia al cinghiale in braccata come "ospite" e alla fauna selvatica migratoria da appostamento per venti giornate in ATC diversi da quelli a cui risultano iscritti (art. 11 comma 1 DPGR 36/R/2022);
  - hanno diritto a svolgere la caccia vagante alla fauna selvatica migratoria e la caccia alla piccola fauna selvatica stanziale in ambiti diversi da quelli di residenza venatoria tramite l'iscrizione come "ulteriori ATC" o tramite l'acquisto di uno o più pacchetti di cinque giornate (art. 11 comma 2 DPGR 36/R/2022);
  - se hanno optato per la caccia da appostamento fisso in via esclusiva di cui all'articolo 28, comma 3, lettera b) della l.r. 3/1994 possono esercitare tale attività in un ATC diverso da quello di residenza venatoria, senza necessità di provvedere ad ulteriori iscrizioni, a partire dal primo giorno utile di caccia (art. 12 comma 1 DPGR 36/R/2022). Possono inoltre svolgere dieci giornate di caccia alla fauna selvatica migratoria da appostamento temporaneo negli ATC toscani a partire dal 1° ottobre (art. 12 comma 3 DPGR 36/R/2022);

- i cacciatori con residenza anagrafica in Regione Toscana e residenza venatoria in altre regioni:

  - in Regione Toscana possono iscriversi fino ad 15 ATC come "ulteriori ATC";

- i cacciatori con residenza anagrafica in altre regioni e residenza venatoria in Regione Toscana:

  - in Regione Toscana possono avere fino ad 15 ATC, uno come residenza venatoria, i restanti come "ulteriori ATC";

- i cacciatori con residenza anagrafica e residenza venatoria in altre regioni:

  - in Regione Toscana possono iscriversi fino ad 15 ATC come "ulteriori ATC".

DELIBERA

Di prendere atto delle nuove disposizioni stabilite dalla Regione Toscana;

Di dare mandato agli uffici di aggiornare il sistema di iscrizione all'ATC 7 Gr Sud e di darne ampia informazione tramite il sito istituzionale dell'ATC;

Di rendere immediatamente esecutiva la presente delibera dato il carattere di necessità ed urgenza.

Firmato all'originale

Il Segretario
Fabio Toccaceli

Il Presidente
Alessandro Cacciò